SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 425-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE D'AMICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1979

Interventi a sostegno delle attività musicali

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato potrebbe ritenersi in condizione di procedere speditamente, dopo una semplice lettura, all'esame ed alla approvazione di questo disegno di legge, recante « Interventi a sostegno delle attività musicali », perchè esso è sostanzialmente da considerare ancora un provvedimento « tampone » (e certamente ci sarà chi parlandone riterrà di definirlo tale), provvedimento tampone comunque che, a ragione, è prevedibile sia l'ultimo della serie che ha tale carattere, e più precisamente carattere di provvedimento ponte verso la riforma generale del settore.

Si sa che si tratta di riforma attesa da anni, ed ufficialmente almeno dal 1975, poichè di quell'anno è il primo dei disegni di legge — in seguito dovuti predisporsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo pressochè a cadenza annuale per far fronte alle sovvenzioni statali delle attività musicali — che fa espresso riferimento ad una nuova disciplina organica della materia, imposta peraltro, sarebbe da aggiungere, pressantemente, dalla realtà operante delle Regioni le quali hanno un ruolo insostituibile da svolgere, perchè sia veramente assicurata una razionale diffusione della cultura musicale e la sua utilizzazione come mezzo facilmente fruibile da tutti, e dovunque in ragionevole misura, per l'elevazione spirituale del popolo.

Che si tratti di un provvedimento ponte lo si può affermare anche alla luce delle ferme, recentissime dichiarazioni rese dal Ministro alla 7ª Commissione permanente, relativamente al suo proposito di presentare il progetto di riforma nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977, e cioè entro il prossimo 31 di dicembre.

È da sperare che sia così, e per ciò che sta personalmente al Ministro c'è da esserne certi (purtuttavia gliene facciamo un espresso augurio) vista la capacità di elaborazione e di iniziativa dimostrate in questi mesi di intensa attività dal Dicastero del turismo e dello spettacolo, e la veramente notevole produzione di proposte legislative rimesse all'esame del Parlamento per ciascuno dei rami di attività cui tale Ministero soprintende.

Precisato che la possibilità di una sollecita approvazione è basata sul fatto che il disegno di legge, in sostanza, non è che la ripetizione — almeno e certamente quanto agli effetti che è destinato a produrre — dell'analogo provvedimento divenuto legge il 14 novembre 1979, con il n. 589, prima di dar conto delle novità che, a miglioramento della vigente normativa, sono introdotte nel testo ora posto alla nostra attenzione è opportuno fornire dei dati di riflessione che scaturiscono da un quadro che deve, ad avviso del relatore, essere chiaramente presente come indispensabile riferimento.

In primo luogo pare necessario ricordare il dibattito parlamentare che portò all'approvazione della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » che è la legge base della quale l'attuale disegno e gli altri sei che l'hanno preceduto sono da considerarsi volta a volta provvedimenti attuativi e di adeguamento al rapido mutarsi, in brevi scansioni di tempo, delle condizioni generali del mondo della musica nel nostro Paese e delle sue esigenze.

Così la legge n. 291 del 1970 (dopo soli tre anni di vigenza di quella che andava ad integrare), la n. 308 del 1973, la n. 529 del 1975, la n. 115 del 1976, la n. 426 del 1978, la n. 589 del 1979 e la proposta di cui andiamo trattando, le quali tutte hanno la stessa matrice e perseguono lo stesso fine e tutte sono sostanzialmente dirette ad adeguare le dotazioni finanziarie previste dalla legge numero 800 al fabbisogno imposto dai costi crescenti, a provvedere a risanare i bilanci de-

ficitari degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, ad introdurre modesti ma necessari correttivi alla normativa.

La lettura degli atti parlamentari relativi al dibattito sopra ricordato può essere utile per la conoscenza di dati e di cose ignorate, di problematiche appena percepite, dei contrasti di fondo emersi in quella occasione per la difesa dell'esistente (anche se prospettato in funzione della crescita generale dell'interesse per la musica nel nostro Paese), per la appassionata proposizione delle esigenze di sviluppo delle attività musicali nel Sud privo di strutture (ed anche per questo cenerentola nei confronti del resto d'Italia) e ha fatto pervenire il relatore — alla luce dell'esperienza vissuta in questi anni — al convincimento che, di fatto, ben poco nella sostanza è cambiato nel mondo della attività lirica e concertistica maggiore privilegiata istituzionalmente dalla legge n. 800 perchè considerata di rilevante interesse generale: attività primigenia anche per il fatto di essere giudicata idonea a favorire la formazione culturale, musicale, sociale della collettività nazionale, attività quindi in favore della cui tutela e per il cui sviluppo lo Stato si avviava ad intervenire stabilmente con adeguate provvidenze.

È per fortuna, invece, enormemente cresciuto, con l'interesse per la musica nelle sue più varie forme di espressione registrato in ogni area ed angolo del Paese toccando ogni strato ed età della popolazione, tutto il resto delle attività musicali, pur rappresentando la parte secondaria della più volte citata legge n. 800: si sono sviluppate, prevalentemente per l'iniziativa degli appassionati, che hanno creato associazioni di ogni genere, enti, istituzioni, spingendo anche le amministrazioni locali a muoversi per assumerne di proprie, per promuovere manifestazioni musicali, per diffonderle, per portarle dovunque, per farle fruire — spesso se non sempre — gratuitamente perchè la musica fosse bene reale accessibile a tutti e da tutti godibile.

Ed è la quantificazione di questa crescita, oggetto di rilevazione statistica periodica, che costituisce reale motivo di soddisfazione, dovendosi onestamente riconoscere che tutto ciò, anche senza esserne l'oggetto privilegiato, è stato favorito dalle provvidenze di cui alla legge n. 800 ed alle successive leggi definite di adeguamento.

Ma è solo qui, o in misura assolutamente rilevante solo qui: solo, cioè, nel campo di quelle che paradossalmente sono state e rimangono classificate come attività « minori » che, si perdoni la perentorietà dell'affermazione, si registra la crescita di cui si può menare vanto, con tutti i limiti che immancabilmente sono stati presenti nell'azione di sostegno dello Stato.

Perchè, peraltro, bisognerebbe verificare, anche, quante iniziative nate dallo spontaneismo, o dall'ansia di partecipazione alla diffusione del messaggio musicale sono cadute; quante morti di manifestazioni avviate con i propositi più seri e forse con i programmi più ambiziosi si sono dovute registrare nel tempo (il *festival* musicale della Biennale di Venezia, che per legge aveva assicurata una sovvenzione annua di non meno di 50 milioni dal 1973, non figura più tra le manifestazioni vive).

Chè se tutte le manifestazioni artistiche delle istituzioni liriche e concertistiche e dei teatri tradizionali, quelle corali, di balletto, i *festival*, i concorsi, i corsi di formazione professionale presenti in questi anni nell'intero territorio nazionale — nessuna regione, nessuna provincia essendone rimasta esclusa — costituendo l'intelaiatura che ha assicurato ovunque il godimento della musica, soddisfacendo una richiesta sempre più diffusa, stimolando e sollecitando la ulteriore nuova richiesta proveniente da una società culturalmente sempre più matura, hanno trovato il loro supporto di fondo nelle provvidenze statali, c'è anche da rilevare e da porre a nudo come e perchè la misura ed i modi di tali provvidenze non possono essere giudicati soddisfacenti.

La misura, anzitutto, della quota di finanziamento pubblico destinata al settore minore con riferimento al suo valore oggettivo e rapportata al prezzo pagato dall'intera collettività nazionale per la cosiddetta musica maggiore prodotta dagli enti lirici ed istituzioni assimilate.

A tal proposito, per quel quadro di riferimento che deve necessariamente essere presente per ogni responsabile valutazione della situazione di fatto nella quale si va operando, ricordato che le norme al nostro esame sono predisposte in funzione della attuazione nel 1980 di quanto è oggetto della legge n. 800, appare opportuna una breve illustrazione della progressione della spesa pubblica di cui si va legiferando.

Va ricordato, a premessa, che la legge n. 800 ha previsto due tipi di finanziamento:

— per la lirica e la concertistica affidate agli undici enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate, determinandone la dotazione in lire 12 miliardi;

— per tutte le altre attività musicali, riservando per costituirlo, senza poterne quantificare l'importo, le percentuali di taluni proventi erariali: il 60 per cento di una aliquota sul canone per gli abbonamenti alle radio diffusioni; il 60 per cento di una aliquota dei proventi lordi della RAI TV; i 2/3 dell'aliquota del 6 per cento dei diritti sugli spettacoli e sulle scommesse e assegnando il 25 per cento di questa seconda dotazione ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistico-orchestrali e creando un fondo speciale di lire 200 milioni per favorire la nuova produzione musicale la metà dei quali destinati a contributi per le bande musicali.

Queste ultime (sia detto incidentalmente) fatte oggetto, al momento della discussione della legge di base e non meno in seguito, di lusinghieri e concordi riconoscimenti della loro funzione storica di messaggere della musica, capaci di penetrare nell'intimo del tessuto umano della nazione, senza però che sia stato trovato il modo di sostenerle adeguatamente, perchè la sovvenzione di 100.000 o di 150.000 lire data oggi ad una banda musicale seria, di quelle che sono state anche capaci di rappresentare l'Italia nel mondo e dovrebbero essere l'oggetto del sostegno dello Stato, ha il senso di una umiliante elemosina (sono 320 le bande che hanno ottenuto così risibile contributo nel 1969, e 390 quelle che l'hanno ricevuto nel 1976).

Si deve aggiungere, riprendendo il discorso delle dotazioni previste dalla legge n. 800, che quella iniziale per la lirica, di lire 12 miliardi, è stata aumentata di 4 miliardi nel 1970, portata a 30 miliardi nel 1975, a 60 miliardi nel 1970, a 74 miliardi 881.217.736 per gli anni 1977-1978, a 78.181.217.736 nel 1979 e ne è prevista l'elevazione fino a 116 miliardi per l'anno 1980.

A questa già cospicua montagna di miliardi debbono essere aggiunti gli altri che, con le diverse leggi per il ripiano dei disavanzi degli enti lirici, sono passati a gravare sul bilancio dello Stato per l'ammortamento, capitali ed interessi, dei relativi mutui (a quanto risulta, si tratta di circa 18 miliardi nel 1967, di 18 miliardi nel 1970, di 30 miliardi nel 1975, di un numero imprecisato di miliardi per il ripiano dei bilanci degli anni 1972-73-74-75 e 1976).

È chiaro che, dopo l'amara esperienza dovuta farsi per la serie di interventi straordinari resisi necessari per sanare insostenibili situazioni di dissesto economico finanziario degli enti lirici, nel 1976 si dovesse, con la legge n. 115 sopra ricordata, imporre l'obbligo del pareggio dei bilanci con taluni divieti in ordine all'assegnazione di personale, artistico e non, cresciuto a dismisura attorno agli enti lirici ed assimilati, fissandone i limiti invalicabili degli organici.

Dall'altra parte, per il complesso cioè di tutte le altre attività musicali (di cui appare non necessario ripetere l'elencazione), la duplice fonte di dotazione costituita dai due 60 per cento di aliquote di proventi erariali è rimasta immodificata, risultandone imprecisato l'importo per la variabilità del gettito, mentre il fondo derivante dai 2/3 dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali su spettacoli e scommesse è stato sostituito nel 1973 da una dotazione di 6 miliardi, divenuta di 11 nel 1977-78 e prevista in 14 miliardi e 500 milioni nel 1980.

Per compiutezza, anche qui, è da aggiungere che il fondo speciale di 200 milioni, dal quale si è derivata negli esercizi dal 1967 al 1976 la quota di 100 milioni per contributi alle bande musicali, è stato portato a 500 milioni nel 1977-78 ed è di 750 milioni la previsione per il 1980, essendosi

elevata, prima a 200 milioni e prevedendosi di elevare fino a 250 milioni nel 1980, la quota destinata alle bande.

A questo punto non pare che occorra uno sforzo per rilevare l'enorme divario che è sempre esistito, e si è accresciuto nel tempo, nella ripartizione della spesa che lo Stato si andava ad accollare per la tutela e lo sviluppo della musica in Italia con la legge 14 agosto 1967, n. 800. Oltre due terzi della spesa globale sono serviti per la tutela della produzione musicale degli enti lirici: tutela, o conservazione, o come diversamente veniva profeticamente detto in qualche intervento del 1967 « imbalsamazione dell'esistente », dichiarandosi che la cosa era limitativa anche se necessaria, vista l'esigenza di conservare un patrimonio culturale irripetibile vantato a ragione dal Paese; tutela comunque, ma non anche sviluppo poichè gli enti beneficiari delle maggiori provvidenze dello Stato in materia di musica sono oggi gli stessi del 1967.

Il divario nella ripartizione della spesa generale dello Stato tra i diversi comparti musicali, si potrebbe dire, è esistito al momento dell'entrata il vigore della legge n. 800 ed è rimasto immodificato, se non aggravato come dicono le cifre.

Infatti nel 1967 si era al rapporto di 12 miliardi di contributi per i 13 enti lirici ed istituzioni assimilate, contro i 2.599.283.660 erogati a favore di tutta la restante musica.

Nel 1979 si è stati al rapporto di 78 milioni 181.217.736 contro 16.585.823.820; nel 1980 si starà, allo stato degli atti, al rapporto di lire 116.000.000.000 contro 18-19 miliardi il che, in termini percentuali significa che nel 1967 le attività musicali minori hanno avuto il 21,6 per cento di quanto è stato erogato agli Enti lirici e che nel 1980 avranno il 16 per cento.

Ma non ci si può altresì esimere dell'accennare, almeno, alle riflessioni amare che scaturiscano dall'esame dei dati sulla realtà del problema relativo alla misura del sovvenzionamento delle attività musicali nell'area del Mezzogiorno ritenuta insufficiente e che tante volte e da tutte le parti politiche è stato in questo ramo del Parlamento oggetto di richiamo all'attenzione responsabile del Governo, di sollecitazione a considerarlo per verificarne l'entità ed attenuarla programmando l'eliminazione dello squilibrio pauroso riconosciuto come esistente, anche in questo campo, tra le due nostre Italie.

Amarezza, accresciuta dalla acquisita conoscenza che il problema è stato ampiamente ed appassionatamente presente nel dibattito in proposito sviluppatosi anche al momento della formulazione della più volte citata legge di riferimento per le attività musicali, della quale il disegno di legge in esame è da ritenere l'ultimo atto di vita, a significazione della sensibilità che già allora portava il legislatore (e non poteva essere altrimenti) a tenere presente la situazione di sfavore nella quale si trovava il Mezzogiorno per l'eredità di miseria e di sottosviluppo che si trascinava pesantemente dietro.

Certo le strutture fisse, di base, che mancano non possono essere create nemmeno in dieci anni, nè lo spirito di iniziativa, che fosse tenacemente duro a farsi vivo nella misura necessaria, può essere sempre efficacemente sollecitato, promosso, alimentato dall'alto: ma il problema esiste ed è reale e va affrontato.

Esisteva e venne rilevato nel 1967; esiste pressochè negli stessi termini e proporzioni nel 1979, atteso che non può certo indurre a ritenere motivo di soddisfazione la constatazione che lo squilibrio quantitativo risultante nel 1967 è rimasto invariato nel tempo.

Infatti, a fronte di sovvenzioni dello Stato concesse nel primo anno di applicazione della legge n. 800, non tanto per gli enti lirici ed istituzioni assimilate (le cui strutture operative stabili erano pressochè tutte localizzate nel Centro-nord) ma per il restante complesso di attività musicali (il grosso delle stesse, abbiamo rilevato più volte) in lire 2.599.283.660, al Mezzogiorno ed alle isole andarono lire 619.349.330, circa il 24 per cento.

Nel 1978 i dati di raffronto risultano essere i seguenti: contributi e sovvenzioni statali per le stesse attività, all'intero paese lire 16.709.823.820, al Mezzogiorno ed alle isole lire 5.276.454.820, circa il 31 per cento.

Chè se il raffronto si facesse tra la spesa globale sostenuta dallo Stato nel 1978 per

le attività musicali primarie (lirica) e secondarie (il resto), e la quota della stessa andata al Mezzogiorno ed alle isole si avrebbe che la prima è stata di lire 91.591.041.556 e la seconda di lire 20.796.811.102 con un rapporto percentuale del solo 22 per cento.

Pare ora opportuno soffermarsi sul contenuto del disegno di legge al nostro esame.

Dopo avere fissate le nuove dotazioni dei fondi destinati, il primo alla lirica ed al concertismo maggiore che viene ulteriormente elevato fino a 116 miliardi ed il secondo per il complesso delle altre attività che passa a 14 miliardi cui vanno aggiunte le note aliquote di tributi erariali, esso introduce talune novità di ordine procedurale e normativo.

La erogazione dei contributi e delle sovvenzioni agli enti lirici ed istituzioni assimilate, che in precedenza la legge stabiliva avvenisse per tre quarti all'inizio di ciascun esercizio e per la restante parte a conti consuntivi approvati dal Ministero, sono ora previste avvenire in unica soluzione, all'inizio dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge da approvare, con la sola limitazione costituita dalla trattenuta delle somme che risultassero a debito degli enti beneficiari dei contributi statali nei confronti dell'ENPALS, istituto di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo, o fossero materia di contestazione alla data del 31 dicembre 1979.

Trattasi di norma fissata per garantire la disponibilità dei mezzi finanziari provveduti dallo Stato che, si tenga presente, dai dati in possesso per il 1978 risulta che sono serviti a coprire pressochè per intero il solo costo delle masse (contributi dello Stato erogati lire 74.881.217.736, spesa per le masse a consuntivo lire 73.678.827.069).

Cè da porsi il problema delle conseguenze dell'eventuale ritardo, per circostanze diverse, dell'approvazione della legge.

Evidentemente, nelle generose previsioni del Ministro proponente, presentando il 7 novembre scorso il disegno di legge se ne immaginava, e certo auspicava, un *iter* tanto celere da farne ritenere possibile l'entrata in vigore al primo mese dell'anno, nel qual caso non sarebbero sorti grossi problemi.

È certo comunque che la mancata disponibilità della quota di contributo occorrente per pagare le anzidette masse costringerà gli enti in difficoltà a far ricorso al credito e di qui il formarsi o riformarsi di disavanzi che finora hanno costituito il grosso malanno che tutti conosciamo, l'indebitamento degli enti cui ha dovuto porre rimedio lo Stato sostituendosi ad essi per l'ammortamento dei mutui.

Col terzo comma dell'articolo 2 (testo proposto dalla Commissione) si stabilisce che, previa analoga operazione di accantonamento delle somme accertate come dovute all'ENPALS da parte degli enti che risultano assegnatari di sovvenzioni non ancora erogate per l'impedimento costituito dalla mancata esibizione della dichiarazione liberatoria di esso ENPALS, nello stesso termine di trenta giorni si proceda anche alla liquidazione delle residue sovvenzioni relative agli esercizi precedenti, convenendo che l'accantonamento di cui si è detto, e quindi la certezza dell'assolvimento da parte del Ministero in via sostitutiva nei confronti degli enti inadempienti, dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali allo ENPALS, renda superflua l'esibizione della sua dichiarazione liberatoria.

C'è solo da commentare, in senso positivo, che ove si fosse concepita la possibilità di una simile procedura negli anni passati, quanti problemi non sarebbero sorti, quanti debiti non si sarebbero accumulati, quanti interventi surrogatori dello Stato, costati miliardi, non si sarebbero resi necessari.

Visto infatti che la disponibilità immediata, o a breve termine, delle sovvenzioni è condizione assoluta, nel caso, oltre che per pagare le prestazioni delle masse o degli artisti, anche per versare contestualmente i relativi oneri previdenziali, doveva apparire chiaro il circolo vizioso che si andava a creare per il quale si è potuto giustificare il seguente ragionamento: « se tu Stato non dai, non puoi, non riesci a dare tempestivamente a me; io non posso soddisfare allo stesso modo gli obblighi di legge che tu mi imponi ».

Altro aspetto non marginale della difficile vita delle istituzioni musicali è stato positi-

vamente affrontato dalla Commissione (pur comprendendo le perplessità che una modifica alla riforma tributaria può suscitare) che ha previsto che sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge n. 800 si applichi la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

È da notare poi — continuando l'esame del testo proposto — che il quarto comma dell'articolo 2 conferma la non rilevanza, agli effetti della liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi per le attività musicali, di eventuali inosservanze delle norme sul collocamento; in relazione peraltro a nuove cause di contenzioso causate anche dalla mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1977, n. 7, la Commissione ha integrato la norma, estendendola alle inosservanze di tali disposizioni.

Restano, in fine, talune questioni da risolvere, che pare opportuno segnalare in questa sede, perchè se ne possa tener conto al momento opportuno.

La legge n. 800 come si sa — molto opportunamente, anche se in posizione marginale — pone tra le attività musicali da sostenere ed incentivare con le provvidenze dello Stato anche quelle dirette a reperire, attraverso corsi di avviamento e di perfezionamento, nuovi elementi artistici per il rinnovo dei quadri del professionismo orchestrale, concertistico, cameristico: allo svolgimento di tali corsi provvedono artisti ricchi di esperienza, di preparazione, di capacità del tutto particolari, che vengono ad assumere la funzione innegabile di docenti.

Per la loro collaborazione occorrono i *nulla osta* dell'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo: detto Ufficio si rifiuta di rilasciare tali *nulla osta* perchè, nè la legge n. 800, nè altre ipotizzano la figura dell'artista docente; per ovviare a ciò quegli artisti, ovviamente presentati come docenti, debbono essere classificati o considerati, per l'ufficio di collocamento, conferenzieri!

Sono problemi di questo tipo che creano casi per i quali sono stati posti sotto processo — con grande scandalo e generale rammarico — sovrintendenti di teatri ed altri operatori o responsabili del mondo della musica italiana.

Se si riflette su tutta la vasta problematica creata dalla applicazione della legge n. 800, sulle remore in essa contenute, che hanno impedito una sua più vasta resa, sui correttivi che si sono dovuti apportare nel tempo alle normative da essa dettate (un'altra e non l'ultima è oggetto del disegno di legge in esame), avendo quasi sempre dovuto constatare che si è intervenuti allorquando il danno provocato era apparso in termini clamorosi, emerge quanto grande sia la responsabilità del legislatore.

Un'ultima incongruenza: i contributi concedibili, si sa, non sono mai adeguati al fabbisogno e, inoltre per i ritardi nelle erogazioni si riducono normalmente del 20 per cento in media per gli interessi dovuti pagare a chi ha anticipato i relativi importi al momento in cui occorrevano; ebbene lo Stato stesso che concede i contributi all'atto dell'erogazione li riduce del 4 per cento per ritenute fiscali (facendosi sostituto di imposta), senza considerare che, in genere, gli enti e le associazioni destinatari di contributi per attività musicali non hanno carattere commerciale. Lo Stato non nega la disponibilità al rimborso del trattenuto, ma perchè ciò avvenga è necessario instaurare una procedura complessa che fa passare anni prima che agli aventi diritti arrivi ciò che ad essi è dovuto.

Anche a questo inconveniente occorre porre rimedio.

Onorevoli Senatori è sulla base delle considerazioni sopra esposte che la 7ª Commissione permanente mi ha conferito il mandato di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge con le modifiche cui si è sopra accennato, e con altre intese anch'esse a snellire le procedure per l'erogazione dei contributi. Inoltre la Commissione ha fatto proprio, e lo sottopone alla Asemblea, un ordine del giorno inteso a invitare il Governo a realizzare, con opportune intese tra il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro della pubblica istruzione, un piano nazionale di interventi a favore dei complessi bandistici operanti nell'intero Paese.

D'AMICO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

19 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

a) **sul disegno di legge:**

11 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di sua competenza, comunica di non aver nulla da osservare.

b) **su emendamenti:**

(Estensore CAROLLO)

20 dicembre 1979

La Commissione, esaminati gli emendamenti del senatore Boggio sul disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 14.500 milioni.

A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, è riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno.

Identico.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonchè centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale promossi da enti ed associazioni volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

Art. 3.

Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all'articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115.

Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all'articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115, e per il residuo di 6 miliardi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in base alla quantità e qualità della produzione lirica, sinfonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale utilizzato nel corso delle stagioni considerate.

Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono

(Segue: *Testo del Governo*)

liquidati in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1979. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso articolo 39.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e disposizioni successive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, ferme restando le sanzioni penali ove previste.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e le corrispondenti disposizioni della legge 8 aprile 1976, n. 115, e della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 1, commi sesto e settimo, dell'articolo 2, ultimo comma, e dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

liquidati, quanto a lire 110 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1979. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Identico.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e disposizioni successive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, comprese quelle riferibili alla prima applicazione della nuova disciplina introdotta con la legge 8 gennaio 1979, n. 7, ferme restando le sanzioni penali ove previste.

Identico.

Identico.

Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

All'onere di lire 108.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.

Identico.

Art. 4.

Identico.